

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 10/09/2019

**OGGETTO : LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA
VIABILITA' A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI SAN MANGO SUL CALORE" -
DETERMINA A CONTRARRE - CIG 802400740C - CUP D47H18002000006 -**



IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Premesso che :

- con D.D. n. 3 del 26/03/2018 - Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016 - è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo alla "Manifestazione di interesse alla presentazione dei progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016", finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili a finanziamento, a valere sulle predette risorse FSC 2014/2020;
- tra i destinatari dell'Avviso sono ricompresi i Consorzi ASI della Regione Campania;

Richiamate :

- le Delibere del C.D. n. 2014/21/182/3 e n. 2014/21/182/4 del 24/10/2014, con le quali erano stati già approvati i progetti esecutivi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità consortile, tra i quali quello relativo al "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango sul Calore", che necessitava di revisione ed aggiornamento ai fini della candidabilità al finanziamento secondo le modalità di cui all'Avviso innanzi richiamato;
- la Delibera del C.D. n. 2018/8/121 del 10/04/2018 con la quale l'ing. Giovanni Maria Sciscio, funzionario del Consorzio, veniva incaricato di procedere alla revisione ed aggiornamento di detti progetti;

Dato atto che con Delibera del C.D. n. 2018/12/174 del 23/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango sul Calore", nel suo importo complessivo di € 993.136,27, candidandolo all'ammissione a finanziamento secondo le modalità di cui all'Avviso pubblico richiamato in premessa;

Richiamata, altresì, la Delibera del C.D. n. 2019/12/87 del 22/03/2019 con la quale è stato riapprovato il Quadro Economico dell'intervento, rimodulato nel rispetto del punto "D" del Disciplinare approvato con D.D. n. 31/2018, per effetto del quale l'importo complessivo dell'intervento è stato ridefinito in complessivi € 945.892,25, di cui € 620.586,73 per lavori in appalto ed € 325.305,52 per somme a disposizione;

Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 184 del 02/05/2019, è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento l'intervento in argomento per € 945.892,25 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, prendendo atto del Quadro Economico approvato con la richiamata Delibera del C.D. n. 2019/12/87 del 22/03/2019;

Dato atto che :

- con Delibera del C.D. n. 2019/4/22 del 31/01/2019 questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltate istituita presso l'Unione dei Comuni di Terre dell'Ufita, stipulando la convenzione di adesione in data 7/3/2019;
- nelle more dell'emanazione dei decreti di nomina dei funzionari responsabili la S.U.A., di fatto, non è ancora operativa e, pertanto, non è possibile trasferire alla stessa le competenze relative all'espletamento delle procedure di gara;

Tenuto conto che sono di competenza degli enti aderenti alla S.U.A. l'assunzione della determina a contrarre, la scelta della procedura e dei criteri di aggiudicazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo, anche Codice), prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Valutati, tra quelli previsti dall'ordinamento, i metodi di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione maggiormente coerenti con la tipologia ed entità dei lavori, anche in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;



Ritenuto, alla luce di quanto sopra :

- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, c. 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice;
- di dover adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, con esclusione delle offerte anomale la cui congruità è valutata ai sensi dell'art. 97, c. 3, 4, 5, 6 e 7;

Acquisito attraverso procedura informatizzata sul sito dell'ANAC, il CIG (Codice Identificativo Gara) : 802400740C;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del presente atto;
2. Di avviare una procedura selettiva aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore", per un importo a base di gara di € 620.586,73, ivi compresi € 13.972,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione delle offerte anomale la cui congruità è valutata ai sensi dell'art. 97, c. 3, 4, 5, 6 e 7, secondo quanto indicato in atti;
4. Di approvare l'allegato schema di bando di gara che contiene tutti gli ulteriori elementi essenziali per l'affidamento e lo svolgimento dell'appalto, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
5. Di stabilire, inoltre, che :
 - si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida;
 - il Consorzio si riserva, in ogni caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse idonea o conveniente in relazione all'oggetto dell'appalto;
 - ai sensi dell'art. 106, c. 11, del Codice, il Consorzio si riserva di concedere una proroga sull'ultimazione dei lavori su motivata richiesta dell'appaltatore previo acquisizione di parere motivato della Direzione Lavori;
 - il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 105 del Codice;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, il contratto d'appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con corrispettivo "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del citato disposto normativo;
 - gli oneri per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante, quantificati in complessivi € 5.225,00, oltre I.V.A. come per legge, in funzione dell'importo dei lavori a base d'appalto, vengano posti a carico dell'aggiudicatario dandone evidenza del bando di gara (Sentenza Consiglio di Stato - Sez. VI n. 3042/2014);
6. Dare atto che :
 - ai sensi degli artt. 2, comma 6, e 3, comma 1, lett. a) del D.M.II.TT. del 02/12/2016, le forme di pubblicità del bando di gara saranno le seguenti :
 - ☐ pubblicazione per estratto su : G.U.R.I. – V Serie Speciale –; B.U.R.C.; un quotidiano nazionale ed un quotidiano locale;

□ pubblicazione di tutti i documenti di gara sui profili del committente siti web : www.asi-avellino.com e della Stazione Unica Appaltante dell'Unione dei Comuni di Terre dell'Ufita : www.suaterreufita.tuttogare.it;

Le spese per le suddette pubblicazioni saranno rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.M. II.TT. del 2/12/2016;

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i., alla presente procedura è stato attribuito il CIG 75750400C3 che dovrà essere riportato su tutta la documentazione amministrativa e contabile;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'intervento mediante procedura telematica operata sul sito del Comitato CIPE è D47H18002000006;

7. Dare mandato all'Ufficio Contabile di provvedere al pagamento, a favore dell'ANAC, del contributo di € 375,00 relativo alla presente procedura come previsto dall'art. 2, comma 1, della Deliberazione ANAC n. 1477 del 21/12/2016.

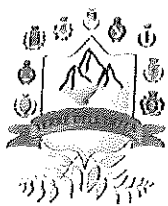
La presente determinazione viene trasmessa :

- a) al Direttore Generale;
 - b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - d) all'Ufficio Contabile;
 - e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.



Il Dirigente
ing. Antonio Pizzi





SUA - Unione dei Comuni Terre dell'Ufita

Stazione unica appaltante

**Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della
Provincia di Avellino**

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Procedura Aperta (art. 60 del D.Lgs n. 50/2016)

Criterio: Qualità Prezzo (art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016)

Oggetto: Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Suls Calore - CUP: D47H18002000006 - CIG: 802400740C

PROT. _____

GARA SUA - _____ Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore - (AV)

STAZIONE UNICA APPALTANTE: Unione dei Comuni Terre dell'Ufita - Corso Vittorio Veneto, 247 - 83035 Grottaminarda (AV)

ENTE APPALTANTE: Consorzio ASI della Provincia di Avellino, C.da Campo Fiume 2/A, Pianodardine - 83100 Avellino, quale ente aderente alla SUA Unione dei Comuni Terre dell'Ufita.
Codice NUTS ITF34

Premesse

Il presente bando disciplinare, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla SUA Unione dei Comuni Terre dell'Ufita, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore" - (AV); CIG: 802400740C- CUP: D47H18002000006 - LOTTO UNICO

Criterio di aggiudicazione: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016.

Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 26 del Codice, è stato validato dal responsabile del procedimento in data 21.05.2018;
- b) ai sensi dell'articolo 27 del Codice, è stato approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 2018/12/174, in data 23/05/2018;
- c) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione a contrarre da parte del Dirigente Area Lavori Pubblici ed Espropri del Consorzio ASI della Provincia di Avellino, ing. Antonio Pizza, in data _____;

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), nonché il Responsabile del procedimento della gara è l'ing. Antonio Pizza.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando - Disciplinare di gara ed allegati;
- b) Elaborati progettuali.

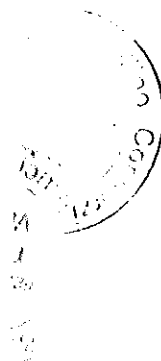
1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il giorno _____
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

1.2.1. Offerta in modalità telematica:



- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 1.3, o dall'indirizzo internet <https://suaterreufita.tuttogare.it/gare/id9019-dettagli>;
- c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute al link «Norme Tecniche», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (+39) 02 40 031 280;
- f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica: assistenza@tuttogare.it.

1.2.2. Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica con le proprie chiavi di accesso (Userid e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo recapito della stazione appaltante;
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale), definita Busta A, Busta Amministrativa all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa; compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto al Capo 3 e al Capo 9 del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR».

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata ai sensi del punto 1.4, lettera d), ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandataro o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al paragrafo Busta B - Contenuto Offerta Tecnica presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare la documentazione costituente l'Offerta Tecnica nel rispetto di quanto riportato nel paragrafo Offerta Tecnica;
- sottoscrivere la propria Offerta Tecnica con le modalità di cui al punto precedente;
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR».

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale), definita Busta C, all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, come reso disponibile dalla stessa;
- compilare la documentazione richiesta nel paragrafo CONTENUTO BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA, secondo le specifiche condizioni individuali;
- sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

h) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A Busta amministrativa	Busta B Busta dell'Offerta tecnica	Busta C Busta dell'Offerta economica
---------------------------------	---------------------------------------	---

i) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

j) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

1.2.3. Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

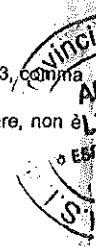
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette «firme matryoshka»);

c) Si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.unioneterreufita.it> e www.vasi-avellino.com.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e, in particolare, non è



ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

1.4. Definizioni utilizzate.

1.4.1. Definizioni generali.

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «Decreto correttivo al codice degli appalti»: decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
c) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
d) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
e) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presente gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
f) «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016).

1.4.2. Definizioni specifiche.

- a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
b) «Categorie» e «Classifica»: rispettivamente:
• le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 (oppure) di cui all'articolo 2 e all'allegato A del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 89, comma 11, del Codice, nonché all'allegato A del Regolamento di cui al precedente punto, queste ultime in quanto compatibili;
• la classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento di cui al precedente punto;
c) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
• «Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al paragrafo CONTENUTA BUSTA A);
• «Busta B» o «Busta dell'Offerta tecnica» la busta telematica, contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al paragrafo CONTENUTO BUSTA B);
• «Busta C» o «Busta dell'Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica e di Offerta tempo di cui al paragrafo CONTENUTO BUSTA C).

1.5. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

1.6. Operatori economici che possono presentare offerta

1.6.1. Condizioni di partecipazione:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- le cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

1.6.2. Operatori economici che possono presentare offerta:

Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:

- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l'offerta autonomamente, o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d'uno degli stessi soggetti, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

1.6.3. Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:

- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

1.6.4. Disposizioni per i consorzi, raggruppamenti e GEIE:

a) Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 del D.Lgs 50/2016.

b) Trova applicazione quanto previsto dall'art. 49 del Codice.

c) Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell'offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (art. 48 c. 4)

d) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. (art. 48 c. 9)

e) Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 48 c. 9)

f) I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

g) È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

h) È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art 48 del codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. (art. 48 c. 7 bis)

i) E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice).

j) In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di partecipazione aggregata:

- La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice).

- le imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre imprese.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1. Individuazione dell'intervento

GARA SUA - _____ Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore - (AV)

La presente procedura ha l'obiettivo di individuare l'affidatario dei lavori di Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore - (AV).

Luogo di esecuzione: Area Industriale di San Mango Sul Calore. codice NUTS ITF34

Vocabolario principale: CPV 45233141-9

2.2. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e IVA esclusa)

Gli importi sono stati stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui ai prezziari utilizzati per il Computo metrico allegato alla documentazione di Progetto.

2.3. Qualificazione dei lavori.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, ammonta:

1)	€ 620.586,73	Lavori, di cui
1.a)	€ 606.614,08	Importo netto Lavori soggetto a ribasso, comprensivo del costo della manodopera pari a € 94.191,83
1.b)	€ 13.972,65	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualifica- zione ob- bligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subap- paltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3	II	si	402.718,58	64,89	Prevalente	Come per legge
Barriere stradali di sicurezza	OS 12-A	I	si	217.868,15	35,11	scorporabile	Come per legge
Totale				620.586,73	100,00		

Ai soli fini del subappalto si evidenzia che nell'ambito della categoria prevalente sono presenti le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie:

Impianti di pubblica illuminazione	OG 10	€ 53.869,48	8,68%
Apparecchiature strutturali speciali	OS 11	€ 30.900,61	4,98%
Segnaletica stradale non luminosa	OS 10	€ 22.528,58	3,63%

Ne consegue quanto segue:

1) lavori di STRADE (OG 3) di importo presunto pari a € 402.718,58 rappresentano il 64,89% dell'appalto e sono la categoria prevalente:

- Possono essere eseguiti dall'impresa se in possesso di attestazione nella categoria OG 3 Classe II;
- può essere utilizzato l'istituto dell'avvalimento.

2) I lavori di BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA (OS 12-A) di importo presunto pari a € 217.868,15 rappresentano il 35,11 % del totale dell'appalto e sono la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria:

- Possono essere eseguiti dall'impresa se in possesso di attestazione nella categoria OS 12-A Classe I;
- possono essere subappaltati nel limite massimo del 30% del valore della lavorazione stessa ad altra impresa in possesso di attestazione SOA in categoria OS 12-A o secondo quanto stabilito dall'art. 90 del DPR 207/2010 fermo restando l'obbligo del concorrente di dimostrare il possesso del restante 70%;
- non può essere utilizzato l'istituto dell'avvalimento in quanto la lavorazione ha una incidenza maggiore del 10% sul totale.

Resta inteso quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 105, c. 2 del D.Lgs 50/2016 gli eventuali subappalti per la categoria OG 3 non può superare complessivamente il 40% dell'importo totale delle opere;
- Ai sensi dell'art. 105, c. 5 del D.Lgs 50/2016 l'eventuale subappalto per la categoria OS 12-A non può superare complessivamente il 30% dell'importo della lavorazione nella stessa categoria e non concorre al limite di cui all'art. 105 c. 2;

2.4. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO L'appalto è finanziato con fondi CIPE di cui alla Delibera 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020.

2.5. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

Il tempo di esecuzione dell'appalto è stimato in **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori al lordo di eventuali ribassi di tempo offerti in sede di gara.

2.6. ALTRE INFORMAZIONI:

• **Ammissibilità varianti**

I partecipanti, ai sensi dell'art. 95 comma 14 del codice sono autorizzati a presentare varianti migliorative al progetto posto a base di gara purché siano comunque collegate e coerenti con l'oggetto dell'appalto e si limitino ad integrazioni complementari e/o strumentali, nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto a base di gara.

• **Contabilizzazione lavori**

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto (art. 3, comma 4). Trattandosi di prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

La contabilità dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del d. lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

In caso di unica offerta ai sensi del comma 10 del citato articolo non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 richiamato.

L'aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

All'aggiudicatario è possibile riconoscere l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. (art. 35, c. 18 del D.Lgs n. 50/2016).

Si precisa che l'aggiudicatario dovrà rimborsare al Consorzio:

le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento (ex art. 216 comma 11 D.Lgs 50/2016);

le spese che la Stazione Appaltante sosterrà per le attività notarile per la stipula e registrazione del contratto.

Si precisa che l'aggiudicatario dovrà rimborsare all'Amministrazione gli oneri di STAZIONE UNICA APPALTANTE, fissati dal Regolamento approvato dalla Unione dei Comuni Terre dell'Ufita, indicati nell'importo di € 5.225,93 salvo maggiorazione per verifica di anomalia.

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta telematica A- Busta Amministrativa)

(Documentazione da presentare e caricare sulla Piattaforma telematica)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, "preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. A/1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorzio per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

N.B. con la firma digitale non serve il documento quindi la richiesta non serve;

b) copia conforme all'originale della procura secondo le regole del D.lgs 82/2005 [e ove la stazione possiede un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"].

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma Tutto Gare.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Parte III - Motivi di esclusione Parte IV - Criteri di selezione Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle attestazioni SOA adeguate di cui al punto 3.1.3; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di carica di cui al punto 3.0.3; (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE) (se previsti)
- l'accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione; (condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)

b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

- l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9.2.1: (condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.2:

- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:

- la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice, come indicato al punto 3.3.1;
 - la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2;
 - e) per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:
 - gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASOE»;
 - gli offerenti in forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.
- In caso di omessa indicazione del PASS.OE la Stazione Unica Appaltante procederà a richiederne regolarizzazione, con procedimento istruttorio.
- In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
- In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3. 1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla Qualificazione dell'operatore economico ai sensi del punto 1.5.1, lettera a): (oppure) 1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla Qualificazione mediante iscrizione dell'operatore economico nell'elenco di cui al punto 1.5.1, lettera a):

- se per l'offerente NON è mutata alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera a), rispetto alla predetta Qualificazione, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l'operatore economico può confermare la permanenza delle condizioni negli appositi spazi previsti dal DGUE;
- se per l'offerente NON è mutata alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera b), rispetto alla predetta Qualificazione, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l'operatore economico può presentare una dichiarazione generica semplificata con la quale si limita a dichiarare in via generale il possesso degli stessi requisiti mediante la Sezione ALFA del DGUE;
- se per l'offerente ricorrono ambedue le condizioni di cui ai punti precedenti, può utilizzare copia del DGUE presentato in precedenza nella fase di Qualificazione, con una nuova sottoscrizione a conferma dei contenuti.

2. Fermo restando quanto previsto alla precedente nota numero 1:

- l'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera a) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati mediante il DGUE da parte di ciascun operatore economico;
- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari il modello DGUE deve essere integrato con l'appendice 5;
- la corretta compilazione dei modelli, unitamente alle appendici, ove necessarie, esaurisce gli obblighi dichiarativi.

3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.). 4. Per ogni altra condizione modificata si rinvia alle istruzioni per la compilazione del DGUE fornite in fase di Qualificazione. 5. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; comprese documentazioni o dichiarazioni già presentate in fase di candidatura se sono ancora valide ed efficaci e le condizioni ivi previste non hanno subito modifiche di sorta, fatto salvo quanto previsto dal presente Documento.

Motivi di esclusione

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo

260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reali terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

- Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
- L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;
- Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011. *Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)*

- Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
- Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimenti ostativi al rilascio della documentazione antimafia.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1 è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la sanzione



interdittiva sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

- in caso imprenditore individuale: il titolare;
- in caso di società di persone: tutti i soci;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 1. i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 2. il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, del membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 3. il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 4. altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
- limitatamente alle società di capitali con numero pari o inferiore ai quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento. *Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)*

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) in carica, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.

2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di cessione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto di cui al punto 3.0.1 è stata emessa nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente o affittante.

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;

b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostantiva al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. *Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)* L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;

b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili

né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice. *Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)*

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze,

dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:

- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;

- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto o a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;

- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del

2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis)

l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale. 2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n.

68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

- è inferiore a 15;

- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico. 4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinviare a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE). È escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale. Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

(appalto di importo fino a euro 20.658.000, oppure appalto di importo superiore ma dove in nessun caso sia necessaria

la classifica VIII accompagnata dall'assunzione di importo superiore a euro 20.658.000; in altri termini appalti di lavori di importo superiore a 20.658.000 euro ma con categorie scorponabili s.i.o.s. > 15% del totale, dove l'importo totale dell'appalto, detratto il 70% dell'importo delle categorie scorponabili s.i.o.s. > 15% è inferiore a 20.658.000 euro)

Non richiesti in quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3.

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)

(art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento) Una dichiarazione, redatta ai sensi dei punti da 9.1.1 a 9.2.2, attestante il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, nelle categorie indicate nel paragrafo 2.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (organismo di attestazione emittente, data di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).

2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico

nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in forma aggregata, è riportata al punto 3.2.1.

3.1.4. Certificazioni (non obbligatorie)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE) Possesso di:

a) microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

b) registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

c) certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

d) Possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)

e) sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067

f) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di

certificazione social accountability 8000

g) certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

h)



certificazione OHSAS 18001

l) certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia

j) UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company)

Note di chiarimento ai requisiti di cui al punto 3.1.4 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)

1. I requisiti non sono necessari ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara.

2. Il possesso dei requisiti è idoneo esclusivamente ai fini della riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice.

3.1.5. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

non sono richieste ulteriori certificazioni

3.2. Offerte presentate in Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE) Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7, nonché:

- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato di qualifica e che intende assumere;

c) i requisiti devono essere posseduti come segue:

- i requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;

d) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:

- dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;

- da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;

e) ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:

- dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;

- da ciascun operatore economico mandante nella categoria incorporabile per la quale si qualifica e che intende assumere;

f) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e incorporabile/i (cosiddetti sub- raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti); g) i requisiti di qualità di cui al punto 3.1.4, sono richiesti alle condizioni previste allo stesso punto.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;

b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;

c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:

- individuati quali esecutori delle prestazioni;

d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b); e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE) Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane devono indicare:

a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 9.2.1.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) l'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

b) l'avvalimento:

c) l'avvalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 3.1.4 a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- il requisito sia inscindibilmente connesso all'attestazione SOA oggetto di avvalimento, per categoria e classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;

- l'operatore economico ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il knowhow, le prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale;

d) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;

e) l'operatore economico ausiliario:

- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;

- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;

- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;

f) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera d).

Al sensi dell'art. 89 va prodotto per ogni avvalimento quanto segue:

1) DGUE di ogni impresa ausiliaria

2) Dichiarazione impresa ausiliaria e ausiliata come da modelli allegati

3) originale o copia autentica, del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico (ausiliato) a fornire a quest'ultimo gli elementi per soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), richiesti nel presente documento, di cui è carente per qualificarsi. L'impegno è per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente i requisiti oggetto di avvalimento. Si ribadisce che ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

3.2.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

a) l'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;

b) ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto;

c) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:

- vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;

- il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa;

d) ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice, il subappalto per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di cui al DM 248/2016, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere e non concorre alla determinazione del limite del 40% di cui all'art. 105, c. 2.

3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, da intestare a Consorzio ASI di Avellino, per un importo di € 12.411,73 pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.3, costituita, a scelta dell'offerente, da:

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

a.2) fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fidejussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

a.3) assegno circolare non trasferibile intestato al Consorzio ASI della Provincia di Avellino

b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice:

c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:

- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;

- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l'operatore economico l'offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;

c.3) in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1), ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;

d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata nelle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante e del contraente, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema, nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea, con firma olografa del garante e del contraente, corredandola da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;

e) la garanzia deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice; (si intende per fideiussore: i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa o Società di Intermediazione finanziaria che emette il titolo di garanzia).

f) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è l'Ente Appaltante nelle premesse indicato.

Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG: 802400740C Importo del contributo: € 70,00

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- c) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.

3.3.2. Sopralluogo assistito e attestato

È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dei lavori in appalto, assistito e attestato dalla Stazione appaltante, da effettuare con le modalità e alle condizioni di seguito riportate; si precisa che:

- a) la Stazione appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo, tuttavia i concorrenti devono dichiarare di aver svolto autonomamente il sopralluogo;
- b) ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente:
 - da un soggetto di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;
 - da un dipendente dell'offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
 - da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile;
- c) sempre ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo;
 - in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al mandatario o capogruppo per le Forme aggregate verticali o miste, oppure a un qualsiasi operatore economico in caso di Forme aggregate orizzontali;
 - in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto da tutti gli operatori economici raggruppati in orizzontale e i soggetti di cui alla lettera b) devono essere riconducibili a tali operatori economici;
 - in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all'impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l'esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente;
 - nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione e dell'offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non fatto;
- d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;

Date del sopralluoghi: tutti i giovedì ricompresi tra il/2019 ed il/2019.

Un funzionario del Consorzio ASI accompagnerà i concorrenti sui luoghi oggetto dell'appalto, con partenza dalla sede del Consorzio alle ore 10.00.

Al rientro in sede verrà rilasciata apposita attestazione.

Nella prenotazione del sopralluogo da inviarsi con un preavviso di almeno 72 ore all'indirizzo PEC: consorzioasiav@pec.it, il concorrente dovrà indicare il nominativo del soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo, il giorno per il quale intende prenotarsi.

Alla prenotazione dovrà essere allegata prova dell'avvenuto pagamento della somma di € 24,40 IVA compresa per spese di sopralluogo, mediante versamento su CCB c/o Banca Intesa San Paolo - IBAN: IT18M0306915103100000006943.

A tale istanza non seguirà riscontro da parte dell'Ente, le richieste di sopralluogo si intendono automaticamente confermate.

I soggetti delegati ad effettuare sopralluogo potranno rappresentare un solo concorrente. Non saranno accettate deleghe oltre la prima. In caso di Associazione Temporanea di Imprese il predetto attestato dovrà essere richiesto dall'Impresa capogruppo, in nome e per conto di tutti i costituenti il raggruppamento.

Si ribadisce che la volontà di far eseguire il sopralluogo a soggetto qualificato dell'impresa è finalizzata a:

- ottenere offerte che tengano effettivamente conto dello stato dei luoghi;
- evitare contestazioni dell'impresa per risarcimenti dovuti allo stato dei luoghi o ad esso riconducibili.

La mancata presa visione dei luoghi di intervento nei modi sopra descritti è causa di esclusione.

4. OFFERTA

4.1. Offerta tecnica (Peso complessivo 85)

(Busta telematica B - Busta dell'Offerta tecnica)

4.1.1. Oggetto e contenuto dell'Offerta tecnica

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

criteri di valutazione	punteggio massimo conseguibile	punteggio totale conseguibile
------------------------	--------------------------------	-------------------------------

A. offerta tecnica	85	
B. offerta economica	15	100

Relativamente all'offerta tecnica, il punteggio complessivo di 85 punti sarà ripartito nel seguente modo:

Tabella A

elementi	punteggio massimo conseguibile	punteggio totale conseguibile
A1. QUALITA' E DURABILITA' DEI MATERIALI Saranno valutate soluzioni tecniche migliorative con riferimento all'impiego di materiali di caratteristiche tecniche superiori a quelli previsti che possano garantire maggiore durabilità e funzionalità delle opere.	20	
A2. MINIMIZZAZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE Saranno valutate soluzioni tecniche migliorative finalizzate a minimizzare i costi di manutenzione ed esercizio, anche con riguardo alle opere complementari (segnaletica verticale e orizzontale, barriere stradali, ecc) e pertinenziali della sede stradale (scarpate, fossi di guardia, canali, arginelli, ecc.).	25	
A3. MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Saranno valutate soluzioni tecniche migliorative e/o integrative relative a: - illuminazione delle aree di confluente (svincoli, intersezioni, ecc.) e della galleria; - sistemi finalizzati a generare risparmi energetici e gestionali; - ammodernamento e/o adeguamento degli elementi costituenti il sistema impiantistico.	20	
A4. MODALITA' DI GESTIONE DELLA COMMessa La proposta di miglioramento diverrà parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto posto a base di gara: La proposta deve precisare, fermi i contenuti minimi del PSC, le modalità mediante le quali verranno apportati miglioramenti nella conduzione dei lavori in riferimento alle procedure di Sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi, nonché i seguenti aspetti: - approccio metodologico e modalità organizzative del cantiere, alla esecuzione dei lavori e alla pianificazione delle lavorazioni previste, con particolare riferimento alla minimizzazione delle interferenze tra le attività di cantiere e quelle connesse alle attività produttive esistenti; - metodologia proposta ai fini dell'efficacia del rapporto col RUP, CSE e DL., processi, strumenti, lavorazioni e metodologie innovative e migliorative per lo svolgimento dell'opera; - analisi delle fasi lavorative caratterizzate da maggiori criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e relative proposte di intervento.	15	85
A5. ADOZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM) La proposta deve precisare, fermi i contenuti minimi del progetto, i seguenti aspetti: Le modalità mediante le quali si intende realizzare l'intervento nel rispetto dei requisiti del DM 11/10/2017 (Criteri Minimi Ambientali) e del DM 27/09/2017, (CAM per Sorgenti luminose per illuminazione pubblica - apparecchi per illuminazione pubblica - progettazione di impianti per illuminazione pubblica. In particolare si chiede di esplicitare: - modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano al minimo i livelli di emissione di polveri nelle aree esterne al cantiere; - utilizzo di macchinari e attrezzature di ridotto impatto ambientale finalizzata alla riduzione dell'emissione di polveri, al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto acustico; - migliorie riguardanti la gestione e mitigazione dell'impatto estetico ambientale del cantiere.	5	

a) L'Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di valutazione, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento in applicazione analogica dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) L'Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo.

c) L'Offerta tecnica necessaria a dimostrare le proposte migliorative offerte dal concorrente deve essere corredata da:

- Relazione tecnica delle migliorie progettuali offerte, composta da max 6 (sei) pagine di formato A4 per ogni elemento di valutazione;
 - Elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo degli interventi migliorativi offerti, da esplicitarsi in max 3 (tre) pagine di formato A2 per ogni elemento di valutazione;
 - Computo metrico non estimativo, ovvero senza l'indicazione di prezzi sia unitari sia totale e/o di ogni altro riferimento di carattere economico tali da rendere palese l'Offerta economica, comprensivo delle migliorie offerte;
 - Fascicolo composto da max 30 (trenta) pagine contenente le schede tecniche dei materiali proposti fornite dal produttore; le pagine eccedenti tale prescrizione non saranno valutate;
 - Fascicolo di capitolato per le nuove categorie di lavori;
 - Quadro di raffronto (senza prezzi) tra computo metrico di progetto a base di gara e computo metrico di progetto proposto dal concorrente integrato con le migliorie offerte.
 - Dichiarazione con cui il concorrente si impegna ed obbliga a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte ivi incluse quelle per eventuali nuovi nulla osta, autorizzazioni etc....;
- d) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice, l'Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione;
- e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2;
- f)

gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica, a pena di esclusione, devono essere redatti e sottoscritti da tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi della vigente normativa e nel rispetto delle competenze professionali;

g) l'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

- in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni eque o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;

h) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;

i) l'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2., la quale resta insensibile all'Offerta Tecnica;

l) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.4.2.;

m) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente con le modalità di cui al punto 1.2.3; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;

- gli elaborati grafici devono essere proiettati in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» di cui al punto 1.2.2, lettera e);

- le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato

«ZIP» o «RAR» di cui al punto 1.2.2, lettera e);

- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;

- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

- la mancanza, l'incompletezza o la non chiarezza di uno degli elaborati sopra richiesti non comporta l'esclusione dell'offerta, ma la non attribuzione dei relativi punteggi.

4.2. Offerta economica

(Busta telematica C- Busta dell'Offerta economica)

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica

B. offerta economica	punteggio massimo conseguibile
	punti max 15
B1. Offerta temporale per l'esecuzione dei lavori.	5
B2. Offerta economica per l'esecuzione dei lavori.	10

Regione Campania
Provincia di Napoli

4.2.1. Offerta di prezzo (Peso 10)

L'offerta di prezzo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3, con le seguenti precisazioni:

a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2 mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il valore economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione;

c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al punto 2;

e) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui alla successiva lettera f); nonché dei costi della manodopera;

f) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

g) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

L'offerta di prezzo deve essere inoltre corredata da:

- Elenco Prezzi delle nuove categorie delle opere aggiuntive di cui agli elementi di valutazione A1, A2, A3, A4 e A5 e Analisi dei nuovi prezzi se non compresi nell'elenco prezzi di progetto;

- Computo Metrico Estimativo di Offerta, ovvero computo metrico estimativo del progetto esecutivo rielaborato in funzione degli adeguamenti e miglioramenti apportati al progetto esecutivo a base di gara, conforme all'elaborato inserito nella busta B, offerti dal candidato e riportati nell'offerta tecnica. Per le lavorazioni oggetto di miglioria, alle quantità di offerta si applicheranno i rispettivi nuovi prezzi unitari offerti, dedotti dal prezzario LL.PP. della Regione Campania vigente e/o analisi prezzi per le categorie non presenti in esso;

- Quadro di raffronto tra computo metrico di progetto a base di gara e computo metrico di progetto proposto dal concorrente integrato con le migliori offerte, dal quale emerga l'importo totale delle migliori offerte.

N.B. Tutte le proposte operate dal concorrente rimangono a proprio ed esclusivo carico compreso eventuali oneri tecnici e prestazioni resistibili necessari all'fine della formulazione dell'offerta.

4.2.2. Offerta di tempo (Peso 5)

L'offerta di tempo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3, con le seguenti precisazioni:

a) è redatta mediante dichiarazione di tempo di esecuzione espresso in giorni naturali e consecutivi;

b) il tempo è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il tempo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il tempo indicato in lettere;

c) il tempo offerto non potrà essere inferiore a 120 giorni naturali e consecutivi; valori inferiori non saranno presi in considerazione e quindi esclusi dalla valutazione del criterio tempo di esecuzione;

d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve

essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

L'offerta di tempo deve essere inoltre corredata da:

- **Cronoprogramma Lavori:** Diagramma di Gantt, inteso a dimostrare la congruenza della riduzione di tempo offerta anche in ragione dei miglioramenti offerti in sede di Offerta tecnica, sviluppandosi nella piena autonomia di appalto e fatte salve le attività gestionali da porre in essere, l'evoluzione del cantiere secondo le proprie scelte autonome di potenziale appaltatore.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1 con le specificazioni di cui ai successivi punti:

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

La Commissione esaminerà le offerte tecniche e provvederà all'attribuzione dei punteggi nell'ambito del quale i vari coefficienti di prestazione dell'offerta saranno ottenuti dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, seguendo le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", riparametrando il coefficiente 1 (uno) alla proposta tecnica che avrà riportato la media dei punteggi più alta e proporzionando a questa i punteggi relativi alle altre offerte. Il punteggio relativo di ogni singolo concorrente sarà dato dal prodotto del punteggio X il peso complessivo del criterio. Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi e sub-punteggi verranno espressi con due cifre decimali.

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica» Elementi di natura qualitativa

I coefficienti di valutazione, variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno), saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base della seguente tabella motivazionale:

Coefficiente	Giudizio
0,00	Insufficiente
0,15	Mediocre
0,25	Sufficiente
0,50	Discreto
0,70	Buono
0,85	Distinto
1,00	Ottimo

Procedendo nel seguente modo:

1. In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprimerà la propria valutazione discrezionale sugli elementi di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali di cui alla precedente tabella;
2. per ciascun elemento si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi;
3. si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie prima calcolate;
4. si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola;
5. saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice, in relazione agli elementi di valutazione di natura qualitativa, non siano pari o superiore alla soglia dei 40 punti su 80 (soglia di sbarramento).

5.2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

L'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo), è costituito dal ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori espresso con le modalità di cui al punto 4.2.1.

La valutazione avviene come segue:

		$P_i = 10 \times R_i / R_{max}$
dove:		
P_i	punteggio da attribuire;	
R_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;	
R_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;	

Il ribasso offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

5.2.2. Criterio di valutazione dell'elemento Tempo

Con riferimento all'elemento di cui al punto B1 - Offerta tempi di esecuzione:

$V_{(a)} T$ = indice di valutazione dell'offerta (a) in termini di Tempo di esecuzione = $5 \times T_{min} / T_{(a)}$

dove:

T_{min} = Tempo minimo di esecuzione tra quelli offerta dai concorrenti;

$T_{(a)}$ = tempo di esecuzione offerto dal concorrente, come desumibile dal cronoprogramma;

Si ribadisce che non saranno prese in considerazione, escludendole dall'attribuzione del punteggio, offerte con tempi di esecuzione dei lavori inferiori a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta tecnica" con il punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta economica".

Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opererà per quella che comporta un minor onere finanziario per la Stazione Appaltante e in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta tecnica e per l'offerta economica) la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara, all'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva, disposta poi con determinazione del responsabile competente, resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (art.32 D.Lgs 50/2006 e s.m.i.) effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R.445/2000, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia e comunque conformandosi alle normative vigenti in tema di autodichiarazioni e confronto delle medesime.

L'Amministrazione comunale (di cui è onere l'aggiudicazione dell'appalto), si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto di lavori. Altrimenti l'Amministrazione comunale procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

6. FASE DI GARA

6.1. Ammissione

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;

- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;

- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;

- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;

b) alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di riconoscimento, in numero massimo di 1 (uno) per ciascun offerente;

c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;

- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel seguente luogo:

Nel giorno/2019 alle ore presso il caso di impedimento o venzione, in luogo, data e ora comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, almeno 3 (TRE) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.

CAP	83035	Località	Grottaferrata	Provincia	AV
-----	-------	----------	---------------	-----------	----

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:

- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo

- o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;

- non consente l'individuazione degli offerenti;

- non contiene una delle Buste telematiche, Busta A – Busta amministrativa, Busta B – Busta dell'Offerta tecnica

- o la Busta C – Busta dell'Offerta economica;

- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erronea o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell'Offerta;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

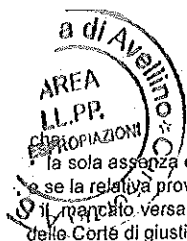
a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3, lettera a) oppure lettera b);

b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;

c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;

e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa



la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3; il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;

f) che non hanno effettuato il sopralluogo assistito, alle condizioni di cui al punto 3.3.3.

6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione o di qualificazione:

- ne hanno omissa la presentazione;
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

• hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omissa:

- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

• hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;

d) che, in caso di:

- consorzio di cooperativa oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;

• avvalimento, hanno omissa il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all'avvalimento;

e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;

f) la cui garanzia provvisoria:

- è stata omissa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;

• non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (CINQUE) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;

b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a) comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;

c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;

d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.3. Conclusione della fase di ammissione

6.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);

b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Gestione della "Offerta Tecnica"

6.4.1. Apertura della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 6.1.1, lettera d):

a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste B – Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;

b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'Offerta tecnica;

c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste B – Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.2, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

6.4.3. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B – Busta dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e);
- c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
- h) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di tempo.

6.4.4. Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale.

6.5. Gestione della «Offerta economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta economica»

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste C

– Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza, a corredo dell'offerta economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente di cui al punto 4.2.1, lettera e), ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta C – Busta dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e);
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice ai sensi del punto 4.2.1, lettera e); si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa C-162/16.

6.5.3. Valutazione della «Offerta economica»

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo ed all'offerta tempo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto al punto 4.2.1.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 6.5.3, si procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell'Offerta Economica e temporale di cui al punto 6.5.3;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
 - presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla

Stazione appaltante;

che ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1;

ritiende gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi

dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;

d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

e) se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l'Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravii di costi causati dall'Offerta tecnica dell'offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.

7. AGGIUDICAZIONE

7.1. Verballi

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;

b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;

c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente e sbita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6., presupposte alla verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, per la sola parte a corpo, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo del progetto e delle prestazioni offerte;

b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata

a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione; b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;

c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;

f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni se l'offerente:

• non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);

• non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);

g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.

h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e d) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1. Proposta di aggiudicazione:

a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata, nel caso sia individuata come anormalmente bassa

b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);

c) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

7.3.2. Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria offerta tecnica.

8. STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

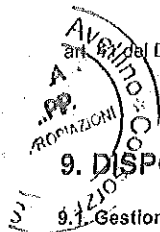
Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo (per appalti a partire da 150.000 euro che potrebbero presumibilmente, in base ad un ribasso, portare ad un contratto di importo inferiore a tale soglia);
- d) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
 - la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro;
 - ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

8.1.1 Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto; (se del caso) nonché la garanzia di buon adempimento di cui all'articolo 104, comma 3, del Codice;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) a rimborsare al Consorzio ASI le spese di pubblicazione (GURI - 2 quotidiani - BURC) art. 5 comma 2 del DM MIT del 21/12/2016
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria;
- h) a rimborsare alla SUA prima della stipula del contratto il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2 bis



art. 67 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. pari a € 5225,00 0116 IVA come per legge.

9. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Gestione della documentazione

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

a) in forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:

- ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;

c) devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1;

d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente.

9.1.2. Altre condizioni

a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;

b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;

c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:

- da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;

- da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);

d) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3.

9.2.1. Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle Infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

- l'individuazione e la forma giuridica;
- il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

(In caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. (omessa in quanto non richiesta) (oppure, se presente il punto 3.2.7)

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.7).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);
- (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;

- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti; (in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);
 - conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni.
- Sezione D.** Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
 - sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
 - iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
 - violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
 - regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
 - omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
 - situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
 - condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;

Sezione B. Capacità tecniche e professionali (omesse in quanto assorbite dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A). Lavori svolti, incidenza del costo del personale e attrezzatura tecnica di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento. Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

9.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandataro o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazioni nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorzio bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Appendici integranti il DGUE

(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).

9.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle

operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;

b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:

- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto 9.3.3;

c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:

- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni personali;

d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.3.3:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:

- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1;

c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- d) il presente Documento e il DGUE di cui al punto 9.2.1 sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sulla Piattaforma telematica.

9.3.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

9.3.4. Sopralluogo in sito

Il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi di cui al punto 3.3.2, assistito da un incaricato della Stazione appaltante ed attestata da quest'ultima, deve essere prenotato con un anticipo non inferiore ai termini di cui al punto 9.3.2, lettera a), a mezzo della posta elettronica di cui allo stesso punto 9.3.2, lettera b).

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania sezione di Salerno, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario

aggiudicatario;

c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è SUA - Unione dei Comuni Terre dell'Ufita nella persona dell'arch. Angela Di Minico;

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantire la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);

b) il Decreto correttivo al codice degli appalti come definito al punto 1.4.1, lettera b);

c) il Regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera c);

d) il DGUE di cui al punto 9.2.1 allegato del presente Documento;

e) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.3.

10.2.4. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;

b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Il presente disciplinare viene pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio ASI della Provincia di Avellino www.asi-avellino.com, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gare e Contratti, all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita quale S.U.A. Unione dei Comuni Terre dell'Ufita, e all'Albo Pretorio dei Comuni di San Mango sul Calore e Luogosano, dal/...../2019 al/...../2019.

PER LA STAZIONE APPALTANTE
(Il RUP: Ing. Antonio Pizza)